

N. 663/2024 R.G.



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Maria Teresa Brena

Presidente

dott.ssa Francesca Maria Mammone

Consigliere

dott.ssa Cristina Giannelli

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, discusso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024, promosso

da

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv.
BISCOZZI COSIMO con studio in VIA FABIO FILZI N. 2 20144 MILANO

RECLAMANTE

con la partecipazione di

Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di Buscate

OGGETTO: reclamo ex art. 47, quinto comma, CCII

*

Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 3 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII formulata da ██████████ – con l'ausilio dell'OCC di Buscate, ai sensi dell'art. 76 CCII - nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile della ██████████, cancellata dal registro delle imprese nel mese di gennaio 2017.



██████████ aveva formulato istanza di concordato minore ai fini dell'esdebitazione del debito accumulato dalla S.n.c. di cui era socio, soprattutto nei confronti dell'Erario, per oltre 590.000 euro.

Il Tribunale ha respinto l'istanza in quanto:

- trattandosi di debiti / obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività di un'impresa cancellata nel 2017 troverebbe, nel caso di specie, applicazione l'art. 33, comma 4, CCII che così recita: *“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”*;
- inoltre, troverebbe applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione (Decr. n° 22699/2023) secondo cui *“la proposta di concordato minore formulata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCI, perché tale disposizione non opera alcuna distinzione tra imprenditore individuale o collettivo”*.

██████████ ha proposto reclamo avverso il predetto decreto di rigetto, evidenziando che la pronuncia del Tribunale estende inopinatamente il disposto dell'art. 33, 4° comma CCII alla persona fisica ex socio illimitatamente responsabile della S.n.c. cancellata, mentre la norma invocata si riferisce all' *“imprenditore”*, qualifica che attiene alla sola S.n.c. e non al suo ex socio personalmente.

A supporto del reclamo, il reclamante richiama una pronuncia del Tribunale di Cagliari (decreto del 21.9.2023 pubblicato su *“Diritto del risparmio”*) che così argomenta: *«precludere lo strumento del concordato minore al socio illimitatamente responsabile di una società cancellata (non più assoggettabile a liquidazione giudiziale) per debiti nascenti dall'esercizio dell'impresa cessata, significherebbe “costringerlo” a seguire la via della liquidazione controllata, che diverrebbe l'unica percorribile, precludendogli la possibilità di accesso agli strumenti negoziali di regolazione della crisi. Ed una tale conclusione porrebbe dubbi di costituzionalità, apparendo in netto contrasto con il favor mostrato dal legislatore per i suddetti strumenti, oltre che in contrasto con la linea della direttiva UE 2019/1023, che profila la liquidazione controllata quale strumento residuale di risoluzione della crisi d'impresa»*.

Il reclamo e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati all'OCC di Buscate.

*



Va anzi tutto affermata l'ammissibilità del reclamo proposto.

L'art. 65, comma 2, CCII, precisa che alle procedure di sovraindebitamento di cui al Capo II del Titolo IV (fra le quali è ricompresa anche quella del concordato minore) debbano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Titolo III del medesimo capo. L'art. 74, comma 4, in materia di concordato minore, rinvia a sua volta alle norme in materia di concordato preventivo in quanto compatibili. Orbene, l'art. 47, comma 5, in materia di concordato preventivo, prevede il reclamo alla Corte di appello avverso il decreto con il quale il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo all'esito del vaglio preliminare, richiamando la procedura di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c.

Non risultando motivi ostativi, e nell'assenza (al momento del deposito del reclamo) di una norma specifica in materia di concordato minore, deve pertanto ritenersi applicabile il rimedio del reclamo alla Corte di appello anche con riferimento al decreto che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato minore (cfr., sul punto, Corte d'appello di Firenze, 30 gennaio 2024).

Nel merito, ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.

L'art. 74, primo comma, CCII, prevede che possano formulare una proposta di concordato minore tutti i debitori che si trovino in stato di sovraindebitamento indicati all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, con esclusione del consumatore.

Ora, tra i debitori elencati all'art. 2, comma 1, lett. c), figura, oltre al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative, anche la categoria residuale di *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Nell'ambito di questa categoria residuale pare rientrare anche l'ex socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata dal registro delle imprese da più di un anno, come nel caso di specie, che si trovi in stato di sovraindebitamento a causa dei debiti assunti dall'imprenditore sociale.

Infatti, una volta trascorso un anno dalla cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese, il socio illimitatamente responsabile non è assoggettabile, per estensione, a liquidazione giudiziale.

Ciò detto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nel provvedimento reclamato, non può ritenersi applicabile al socio illimitatamente responsabile, che risponde dei debiti sociali in quanto tale,



la norma (art. 33, comma 4, CCII) che preclude all' *"imprenditore cancellato dal registro delle imprese"* l'accesso alla procedura di concordato minore e agli altri strumenti di regolazione della crisi.

Premesso, infatti, che detta norma ha carattere eccezionale (essa si pone infatti come eccezione alla regola dell'accesso generalizzato agli strumenti negoziali, che informa la *ratio* ispiratrice della riforma del diritto della crisi d'impresa), la stessa non può essere oggetto di interpretazione analogica, e non può pertanto estesa al diverso caso del socio illimitatamente responsabile di impresa cancellata, che imprenditore non è e non è mai stato.

Del resto, il comma 4 dell'art. 33 cit., come chiarisce la relazione illustrativa, è stato introdotto al fine di risolvere una questione che si era posta sotto il vigore della normativa precedente, ovvero quella delle domande di concordato proposte a scopo dilatorio, al fine di far scadere il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ed evitare il fallimento.

In definitiva, non essendo applicabile l'art. 33, comma 4, a soggetti diversi dall'imprenditore – collettivo o individuale che sia – e rientrando, il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cancellata da anni (dunque non più soggetta a liquidazione giudiziale), nella categoria residuale prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c) richiamata dall'art. 74 CCII, ovvero in quella di *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"*, ne deriva che deve riconoscersi ad [REDACTED]

[REDACTED] il diritto di avanzare una proposta di concordato minore ai creditori della s.n.c. cancellata in relazione ai debiti di cui l'odierno reclamante risponde personalmente in qualità socio illimitatamente responsabile.

Né può efficacemente richiamarsi, contro questa conclusione, il recente decreto n. 22699/2023 emesso dalla prima presidente della Corte di Cassazione in occasione di un rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. incardinato della Corte d'appello di Firenze, richiamato dal Tribunale nel decreto reclamato a sostegno della tesi della inammissibilità. Nel caso sottoposto dall'attenzione della Corte, diversamente dal caso in questione, si trattava infatti di un *"ex imprenditore"* cancellato dal registro delle imprese, al quale la Corte ha ritenuto coerentemente applicarsi l'art. 33, 4° comma, CCII in parola.

Neppure può efficacemente sostenersi che la preclusione dell'accesso allo strumento del concordato minore (anche) al socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata si giustifichi per effetto di una presunta incompatibilità tra la scelta di cessare l'attività imprenditoriale e la domanda di concordato minore, avendo l'istituto l'obiettivo prioritario della prosecuzione dell'attività imprenditoriale.



Invero, accanto al concordato minore in continuità, il legislatore ha previsto anche quello liquidatorio (cfr. art. 74, comma 2, CCII), con il quale la domanda proposta da [REDACTED] appare pienamente compatibile.

In definitiva, la domanda di [REDACTED], volta ad avvalersi dello strumento negoziale del concordato minore liquidatorio per esdebitarsi in relazione ai debiti accumulati nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della [REDACTED] cancellata dal registro delle imprese nel mese di gennaio 2017, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 74, commi 1 e 2, CCII, fatte salve le ulteriori valutazioni del Tribunale competente in relazione agli ulteriori requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 77 CCII.

Il reclamo deve pertanto essere accolto, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.

Nulla deve deliberarsi sulle spese, in assenza in giudizio di soggetti che si siano opposti all'accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, decidendo sul reclamo proposto da [REDACTED] contro il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 3.7.2024;

- **accoglie** il reclamo; per l'effetto:
- **dichiara** ammissibile, ai sensi dell'art. 74, commi 1 e 2, CCII, la proposta di concordato minore avanzata da [REDACTED];
- **rimette** gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso;
- **nulla** sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 10 ottobre 2024.

Il Consigliere est.

Cristina Giannelli

Il Presidente

Maria Teresa Brena

